

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno, 05 gennaio '21
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

Area Finanza

CIRCOLARE 01 /2021

Oggetto: Nuova definizione di “default” – Quadro normativo

PREMESSA

Il Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 5752 ha introdotto all'art. 178 specifiche disposizioni sul “default” di un debitore, dando mandato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull'applicazione della definizione di “default” e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'EBA. Il 28 settembre 2016, l'EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di “default”, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”.

Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 20174 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza. Sulla base di tali indicazioni, la Banca d'Italia ha emanato una Comunicazione del 26 giugno 2019, attraverso la quale ha dato informazione delle modifiche introdotte alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal citato Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea e delle Linee Guida EBA in materia di definizione di “default”.

Pertanto:

A partire dal 1° gennaio 2021 gli Istituti di Credito applicheranno le nuove regole europee in materia di classificazione delle **controparti inadempienti** (meglio conosciuto come ““default””). La nuova disciplina, ovvero la Nuova definizione di “default”, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione in stato di “default” rispetto a quelli finora adottati, con l'obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell'Unione Europea.

COSA PREVEDE LA NUOVA NORMATIVA DEFINIZIONE DI “DEFAULT”

Le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2021 prevedono l'automatica classificazione in “default” **delle imprese che presentano arretrati di pagamento o sconfinamenti** rilevanti per oltre **90 giorni consecutivi** sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca. La banca

pertanto sarà tenuta a classificare il debitore in “default” quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie.
- 2) Il debitore **è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione** rilevante così come definita nel seguito;

LE NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA

Il nuovo Regolamento Europeo prevede una soglia di rilevanza avente una componente “assoluta” e una “relativa” che è differente se si tratta di imprese e di persone fisiche e Pmi. La normativa vigente fino al 31.12.2020 non prevedeva limiti di rilevanza in termini assoluti e prevedeva una soglia del 5%.

Pertanto, dal 01 gennaio 2021:

Per le imprese la soglia di rilevanza è superata se congiuntamente sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- **Rilevanza Assoluta** Per arretrato rilevante si intende un ammontare **superiore a 500** euro (relativo a uno o più finanziamenti).
- **Rilevanza Relativa** L'arretrato rilevante deve rappresentare **più dell'1% del totale delle esposizioni** dell'impresa verso la banca. Il superamento della soglia di rilevanza relativa va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.

Per le persone fisiche e le Pmi con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

COSA COMPORTA LA CLASSIFICAZIONE IN “DEFAULT”

In linea generale, la classificazione dell'impresa in stato di “default”, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in “default” di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca con eccezioni per le Pmi. Nel caso di Pmi, con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il “default” su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico “default” su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di “default” a livello di singola linea di credito. In questo caso, il “default” di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l'impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l'arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

A differenza di quanto accaduto fino al 31.12.2020 l'impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in "default". Ciò è stato espressamente vietato dalla Autorità Bancaria Europea.

Pertanto, anche se l'impresa abbia linee di credito ancora disponibili la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in "default" al verificarsi delle condizioni su menzionate. La classificazione in "default" potrà avere conseguenze anche sulle imprese ad essa collegate in quanto le banche normalmente censiscono le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il "default" di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in "default". Infine, la classificazione in "default" effettuata da una banca potrà avere conseguenza rispetto alla classificazione adottata dagli altri istituti appartenenti allo stesso gruppo in particolare, se un debitore è classificato in stato di "default" da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.

PERIODO DI PERMANENZA IN STATO DI "DEFAULT"

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal "default", devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in "default". Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di non "default" qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente.

IMPRESE CHE HANNO BENEFICIATO DI MISURE DI TOLLERANZA (ES. RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO)

La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di "default". Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in "default", dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.

OBBLIGAZIONI CREDITIZIE CONGIUNTE

In ultimo, nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il "default" di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di "default", anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in "default"; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di "default", anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in "default".

Cordiali Saluti

Montoro & Partners